



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

DECRETO ex ART. 28 L. 300/70

nel procedimento per condotta antisindacale iscritto al N.
6033/2026 R.G. promosso da:

Parte_1

con l'avv.

PIZZUTI PAOLO

RICORRENTE

contro:

Controparte_1

con l'avv. MARESCA ARTURO e l'avv.

TONELLI MARIASTELLA

RESISTENTE

Il giudice,

letti gli atti e i documenti di causa,

sentiti i procuratori delle parti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.6.2026,

osserva:

con ricorso ex art. 28 St. L.,

Parte_1

[...]

ha convenuto in giudizio

[...]

Controparte_1

chiedendo di "a) accertare e dichiarare

l'antisindacalità della condotta di

Controparte_1

consistente nel mancato riconoscimento della rappresentanza
sindacale aziendale (RSA) ai sensi dell'art. 19 L. 300/1970 del
sindacato *Controparte_2* nell'unità produttiva di

Pt_1

e in tutte le unità produttive della società convenuta, o

almeno nelle unità produttive ove

Controparte_2

ha espressamente chiesto la costituzione delle RSA (v. docc. da 19
a 44), in virtù della sentenza della Corte costituzionale n.

156/2025, stante la documentata rappresentatività comparativa del sindacato ricorrente a livello nazionale nel comparto credito-assicurativo.

b) per l'effetto, ordinare ad **Controparte_1** di cessare tale condotta antisindacale, riconoscendo il diritto di **Parte_1** alla costituzione della RSA nell'unità produttiva di **Pt_1** ed in tutte le unità produttive di **CP_1** sul territorio nazionale, o almeno nelle unità produttive ove **Controparte_2** ha espressamente chiesto la costituzione delle RSA (v. docc. da 19 a 44), ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 300/1970, con tutti i relativi diritti previsti dalla legge.

Si chiede, infine, di assumere ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere la condotta antisindacale e far cessare gli effetti di essa";

si è costituita in giudizio **Controparte_1** chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;

ciò premesso, la parte attrice ha lamentato come la società resistente continui a negarle il diritto di costituire le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) nelle proprie unità produttive ai sensi dell'art 19 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), richiamando a supporto della propria istanza la recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 156 del 30 ottobre 2025 e deducendo, in proposito, di esprimere una rappresentatività comparativa sul piano nazionale, ai fini della costituzione di RSA ai sensi dell'art. 19 L. 300/1970;

la citata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 I comma St.L., nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

in via interpretativa, appare evidente, dunque, che ad oggi la possibilità di estendere lo statuto dell'art. 19 l.300/1970 ad

organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL applicato debba transitare necessariamente attraverso un'analisi comparata della rappresentatività di più organizzazioni sindacali nel settore di riferimento;

ciò può avvenire, in via esemplificativa, previa valutazione di alcuni indici presuntivi (quali l'entità degli iscritti, l'effettiva e continua partecipazione all'attività negoziale mediante la stipulazione di CCNL e accordi, la diffusione sul territorio nazionale, la partecipazione alla gestione delle vertenze), sempre da valutarsi nel confronto fra più organizzazioni sindacali;

se, dunque, in linea generale, il sindacato che rivendica il diritto a costituire RSA deve allegare e provare la propria rappresentatività comparata secondo gli indici appena individuati, tali elementi, se dimostrati, fondano una presunzione relativa di maggiore rappresentatività comparata, soggetta alla prova contraria in ordine all'assenza di prevalenza comparativa o all'esistenza di organizzazioni con rappresentatività superiore; tanto evidenziato, nel caso in analisi, tuttavia, [...]

Parte_1 - pur articolando un paragrafo intestato alla "*rappresentatività comparativa a livello nazionale della Controparte_3 nel comparto credito-assicurativo*", ha esposto esclusivamente i dati inerenti alla propria diffusione a livello territoriale, al numero dei propri iscritti nel comparto credito-assicurativo (pari a circa l'8% dell'organico aziendale di *Controparte_1* , aggiungendo di essere firmataria di contratti collettivi nazionali ed aziendali ampliamenti applicati nel comparto produttivo di operatività e di sottoscrivere con regolarità accordi sindacali; un ulteriore paragrafo del ricorso è dedicato all' appartenenza della *Controparte_3* alla confederazione U.G.L., quale indice di affidabilità e garanzia sindacale;

in assenza di alcun dato comparativo nell'atto introduttivo, si osserva che la parte resistente ha viceversa dato atto che

"secondo i dati forniti da ANIA, alla rilevazione effettuata al 31.10.2025, le OO.SS. firmatarie il CCNL risultano avere nel settore assicurativo:

-FISAC/CGIL - n. 3.994 iscritti;

CP_4 - n. 3.358 iscritti;

CP_5 - n. 2.646 iscritti;

CP_6 - n. 2.388 iscritti;

- CP_7 - n. 1.772 iscritti (all. 5)", mentre per la parte attrice risulterebbero "n. 2 iscritti in Generali Italia (doc. 50), n. 2 iscritti in Le Assicurazioni di Roma Mutua assicuratrice romana (doc. 51), n. 1 iscritto in Sara Assicurazioni (doc. 52), n. 320 iscritti in CP_1 (doc. 54), n. 15 iscritti in Consap (doc. 53)" (così a pag. 14 in memoria);

conseguentemente, tutte le argomentazioni appena esposte conducono al rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione;

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna Parte_1 alla
rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4524,00 oltre
accessori come per legge.

Si comunichi.

Milano, 29.6.2026

Il giudice

Maria Grazia Florio